



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 31/01/2019

FATTO

Parte ricorrente afferma:

- che suo padre ha stipulato un contratto di mutuo in data 22.07.2005, con abbinata polizza assicurativa facoltativa a garanzia del mutuo;
- che per finanziare il premio della suddetta polizza è stato acceso un finanziamento in data 15.12.2010;
- alla morte del padre, è stato estinto il mutuo mediante attivazione dell'assicurazione;
- tuttavia l'intermediario ha insistito per il pagamento delle rate non evase del finanziamento contratto per l'assicurazione, nei confronti degli eredi.

L'intermediario rileva che:

- la polizza in questione ha permesso agli eredi, fra i quali la cliente, di estinguere integralmente il mutuo ipotecario intestato al *de cuius* alla data del decesso, mediante liquidazione da parte della Compagnia Assicuratrice di € 77.560,08;
- il debito residuo del finanziamento è pari ad € 9.119,48 al 30.09.2015;
- non è in discussione la qualità di erede della ricorrente, che ha presentato alla Compagnia Assicuratrice il modulo di denuncia;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- come specificato nello stesso contratto di finanziamento, tutte le obbligazioni si intendono assunte in via solidale anche dagli eredi, quale la ricorrente;
- in ogni caso, il ricorso è volto ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo.

Parte ricorrente chiede l'“estinzione del finanziamento, essendo un prestito personale a nome del *de cuius* e stipulato per finanziare una polizza assicurativa a garanzia del mutuo”.

L'Intermediario chiede che l'ABF:

- in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile in quanto volto ad ottenere una pronuncia costitutiva;
- in subordine e nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla “risoluzione” (tra l'altro si tratterebbe di pronuncia costitutiva, per la quale questo Arbitro è incompetente) di un contratto di finanziamento “secondario”, concluso con l'intermediario resistente per finanziare la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura del rischio credito connesso ad un mutuo (finanziamento “principale”) concluso con il medesimo intermediario. La richiesta avanzata dalla parte ricorrente si fonda, tuttavia, sull'erroneo presupposto che sussista un collegamento funzionale tra la polizza assicurativa e il prestito personale contratto per poter versare il premio della polizza stessa. Al riguardo, ancorché questo Arbitro abbia in più occasioni riconosciuto in casi analoghi a quello in esame “che – al di là della formale, reciproca autonomia dei diversi rapporti contrattuali (contratto di mutuo, contratto di assicurazione, contratto di finanziamento finalizzato al pagamento del premio assicurativo) intercorrenti di volta in volta fra soggetti diversi (il cliente, la banca, la società di assicurazione) – il carattere unitario dell'operazione complessa è incontrovertibile ed è evidente la logica economica ad essa sottostante, del resto perfettamente compresa dalla cliente” (tra le molte v. Collegio Roma, decisione n. 867/2012), è tuttavia, evidente, come il collegamento negoziale venga ad instaurarsi unicamente tra il mutuo (finanziamento principale) e la polizza assicurativa a copertura del rischio del credito connesso al mutuo medesimo e non, invece, con l'ulteriore contratto di finanziamento che mantiene una sua autonomia funzionale anche in seguito all'avvenuta estinzione del finanziamento principale e, conseguentemente, della polizza assicurativa.

In caso di estinzione anticipata di un contratto di mutuo e di un contratto di assicurazione ad esso collegato, in base al consolidato orientamento di questo Collegio non sussiste un diritto del cliente ad ottenere la “risoluzione” dell'ulteriore contratto di finanziamento personale stipulato con la stessa banca mutuante al fine di conseguire la disponibilità delle somme necessarie a pagare anticipatamente in un'unica soluzione il premio assicurativo.

Nel caso di specie l'estinzione del mutuo è avvenuta ad opera della compagnia assicuratrice, essendosi concretizzato il rischio vita garantito.

La ricorrente, erede del mutuatario, ha beneficiato della polizza, ottenendo l'estinzione del mutuo; l'estinzione del finanziamento ottenuto per il pagamento del premio potrebbe costituire un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della ricorrente.

Si precisa, per completezza, che in base agli artt. 752, 754 c.c. ed art. 1292 c.c., gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti del *de cuius*, in proporzione delle rispettive quote



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ereditarie, salvo patto contrario: nel caso di specie, il contratto di finanziamento stipulato dal *de cuius* prevede la solidità e l'indivisibilità delle obbligazioni tra gli eredi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA